

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA

sezione specializzata in materia d'impresa

composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio

dott.ssa Concetta Grillo	presidente f.f.
dott.ssa Laura Renda	giudice
dott. Alessandra Bellia	giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5512 R.G..

Promossa da

ESPOSITO ROSSELLA, C.F. SPSRSL80S46C351N , nata a CATANIA il 06/11/1980 , rappresentato e difeso dall'avv. GERMANO VINCENZA presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti ;

**ricorrente**

contro

ORCHIDEA 24 SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE C.F. 04697950873, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. GIANNITTO FAUSTO VINCENZO LUIGI presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti.

**Resistente**

ESPOSITO GIUSEPPE, C.F. SPSGPP49D25C351N nato a Catania il 25.04.1949 rappresentato e difeso dall'avv. VINCENZA GERMANO presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti.

**Terzo chiamato**



All'udienza del 26.10.2015 la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione in rinnovazione notificato il 15.04.2014, Esposito Rossella, premesso di essere divenuta socia della società cooperativa convenuta sin dall'anno 1999, e di avere provveduto al pagamento della tassa di ammissione e della quota sociale, lamentava la mancata assegnazione dell'alloggio e per tale motivo adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire condannare la società cooperativa Orchidea 24 in liquidazione alla restituzione delle somme versate, nonché al risarcimento del danno subito, per un complessivo ammontare pari ad € 23.800,00.

Costituitasi in giudizio la Cooperativa convenuta contestava in fatto ed in diritto quanto dedotto in citazione, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda, in virtù della clausola arbitrale prevista dagli artt. 34 e ss. dello Statuto, e contestando altresì la qualità di socia in capo all'attrice. Chiedeva poi la chiamata in garanzia di Esposito Giuseppe.

Integratosi il contraddittorio si costituiva Esposito Giuseppe il quale contestava in fatto ed in diritto quanto dedotto in seno alla comparsa di costituzione dalla cooperativa Orchidea 24 in liquidazione.

Ciò premesso occorre premettere che l'art. 34 dello Statuto prevede tra le altre la devoluzione alla cognizione di arbitri di *“tutte le controversie insorgenti tra i soci o tra soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando è controversa la qualità di socio...”*

Il tenore della clausola appena riferita è tale da non far dubitare del fatto che le domande proposte con l'odierno giudizio rientrino nella competenza arbitrale convenuta tra le parti, anche tenuto conto del criterio interpretativo da adottare (secondo l'insegnamento della Suprema Corte) tendenzialmente omnicomprensivo delle controversie che trovino causa petendi nel contratto che contiene la clausola compromissoria.

Sul punto si precisa che la clausola compromissoria ha origine negoziale ed è vincolante e cogente per entrambe le parti

Ne consegue l'improcedibilità della proposta domanda.



Quanto alla richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., formulata dalla convenuta in sede di comparsa conclusionale, si evidenzia che non ne sussistono i presupposti non avendo parte attrice proceduto al deposito di ulteriori scritti difensivi.

Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

il giudice definitivamente pronunciando dichiara improcedibile il giudizio essendo la cognizione devoluta al collegio arbitrale.

Pone le spese di lite a carico della parte attrice che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre spese generali nella misura del 15% c.p.a. e i.v.a.

Così deciso in seguito alla camera di consiglio del 30.06.2016

Il giudice relatore  
Alessandra Bellia

il Presidente f.f.  
Concetta Grillo

